



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Deliberazione del Consiglio Metropolitanano

N. 102 del 20/12/2017

Classifica: 004.03

(6846612)

Oggetto DETERMINAZIONE DELLE MISURE E DELLE ALIQUOTE DEI TRIBUTI IPT,
IMPOSTA RCAUTO E TEFA DAL 2018.

<i>Ufficio proponente</i>	DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI
<i>Dirigente/ P.O</i>	CONTE ROCCO - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI
<i>Relatore</i>	SINDACO METROPOLITANO DI FIRENZE
<i>Consigliere delegato</i>	BARNINI BRENDA

Presiede: **NARDELLA DARIO**

Segretario: **DEL REGNO VINCENZO**

Il giorno **20 Dicembre 2017** il **Consiglio Metropolitanano di Firenze** si è riunito in **SALA LUCA GIORDANO - PALAZZO MEDICI RICCARDI**

Sono presenti i Sigg.ri:

ALBANESE BENEDETTA	MANNI ALESSANDRO
BARNINI BRENDA	MONGATTI GIAMPIERO
BASSI ANGELO	NARDELLA DARIO
BIAGIOLI ALESSIO	PAOLIERI FRANCESCA
CARPINI ENRICO	PESCINI MASSIMILIANO
CECCARELLI ANDREA	RAVONI ANNA
COLLESEI STEFANIA	SEMPLICI MARCO
FALLANI SANDRO	
FOSSI EMILIANO	
LAURIA DOMENICO ANTONIO	

E assenti i Sigg.ri:

FALORNI ALESSIO PALANTI MATTEO

Il Consiglio Metropolitan

Su proposta del Consigliere delegato **Brenda Barnini**

Ricordato che i tributi provinciali sono:

- l'imposta sulla formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione veicoli al PRA (**IPT**), di cui all'art. 56 comma 1 del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, così come modificato dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1999 n. 506 e del Decreto del Ministero delle Finanze n. 435 del 27 novembre 1998;
- l'imposta sui premi delle assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, (**imposta RCauto**), ai sensi dell'art. 1-bis della L. 29 ottobre 1961, n. 1216 e dell'art. 60 comma 1 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il tributo ambientale (**TEFA**), di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

Ricordato che con Delibera del Consiglio Provinciale n.173 del 22/12/2011 di modifica del Regolamento IPT sono state introdotte le seguenti agevolazioni in aggiunta a quelle precedentemente in vigore:

“Non sono soggette all'aumento della tariffa di base IPT di cui all'art. 56 comma 2 del D.Lgs. n. 446/97 e successive modificazioni e integrazioni, determinata con D.M. n. 435/1998, tenendo conto anche dell'art. 17 comma 6 del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 e dell'art. 1 comma 12 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 e s.m.i.:

- a) le formalità relative a veicoli uso locazione senza conducente richieste a favore di imprese esercenti i servizi di locazione veicoli senza conducente;
- b) le formalità relative a veicoli uso trasporto pubblico di linea richieste a favore di imprese esercenti servizi di trasporto pubblico locale;
- c) le formalità relative a veicoli uso trasporto pubblico da piazza richieste a favore di imprese esercenti attività di autoservizi pubblici non di linea (taxi e N.C.C. – servizio pubblico non di linea);
- d) le formalità relative a veicoli uso trasporto di cose per conto di terzi richieste a favore di imprese esercenti attività di autotrasporto di cose in conto terzi;
- e) le formalità relative a veicoli uso trasporto di cose per conto proprio richieste a favore di imprese esercenti attività di autotrasporto di cose in conto proprio.

Per tali tipologie, pertanto, si applicano esclusivamente le tariffe di base di cui alla tabella allegata al D.M. 27/11/1998, n. 435, tenendo conto anche dell'art. 17 comma 6 del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 e dell'art. 1 comma 12 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 e s.m.i.”;

Visto l'atto del sindaco n. 47 del 29/06/2015 che conferma la maggiorazione del 30% alla misura base dell'IPT per l'anno 2015;

Visto l'atto del sindaco n. 48 del 29/06/2015 con il quale veniva stabilita la misura del cinque per cento (5%) per il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 per l'anno 2015;

Visto l'atto del sindaco n. 49 del 29/09/2015 che, per l'esercizio 2015, incrementa l'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile al sedici per cento (16%) e diminuisce la stessa al nove per cento (9%) per i veicoli uso locazione senza conducente di imprese esercenti i servizi di locazione veicoli senza conducente e per i veicoli uso locazione senza conducente di società di leasing;

Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 49 del 27/07/2016 di conferma per l'esercizio 2016 delle misure e delle aliquote dei tributi IPT, imposta RC auto e TEFA;

Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 3 dell'11/01/2017 di conferma per l'esercizio 2017 delle misure e delle aliquote dei tributi IPT, imposta RC auto e TEFA;

Appurata la necessità della Città Metropolitana di Firenze di garantire in termini programmatici gli equilibri di bilancio e la regolare gestione delle attività e dei servizi per l'anno 2018;

Rilevata la necessità di garantire, mediante la facoltà di agevolazione, la presenza e lo sviluppo sul territorio della Città metropolitana di Firenze delle imprese esercenti le attività di cui ai punti precedenti;

Vista la L. 28/12/2015, n. 208 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), che all'art. 1 comma 26 dispone: "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. (... omissis..). La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, *comma 639*, della *legge 27 dicembre 2013, n. 147*, .. (...omissis...)";

Vista la L. 11/12/2016, n. 232 – Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, che all'art. 1, comma 42, attraverso la modifica del comma 26 della legge di stabilità 2016, estende al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali;

Visto il disegno di legge di bilancio 2018 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, in attesa di approvazione, all'art. 6 c. 1 lett a), attraverso la modifica del comma 26 della legge di stabilità 2016, proroga anche al 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato;

Ritenuto, pertanto, opportuno confermare dall'esercizio 2018 le misure e le aliquote dei tributi provinciali in vigore nell'esercizio 2017;

Visto l'art. 114 della Costituzione che individua la Città metropolitana come ente autonomo costitutivo della repubblica;

Visto l'art. 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione che definisce le funzioni fondamentali della Città metropolitana e l'attribuzione, altresì, delle funzioni fondamentali delle Province;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 avente per oggetto "Disposizioni urgenti sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", che definisce le città metropolitane come enti territoriali di area vasta con finalità istituzionali generali;

Vista la deliberazione della Conferenza metropolitana 16 dicembre 2014 n. 1, che ha provveduto all'approvazione dello Statuto della Città metropolitana;

Visto l'art. 1 comma 16 della L. 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni di comuni e fusioni di comuni" (c.d. legge Delrio) che dispone: "Il 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno. ..omissis...";

Visto l'art. 12 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Consiglio Metropolitanano;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, T.U.E.L. espresso dal Dirigente della Direzione Servizi Finanziari;

Visto il parere favorevole, attestato dal Dirigente dei Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile del presente atto;

Visto l'art. 134 comma 4 del D. Lgs 267/2000 e ritenuto di adottare un provvedimento immediatamente eseguibile;

DELIBERA

- 1) di confermare dall'esercizio 2018, per i motivi espressi in premessa, la maggiorazione del trenta per cento (30%) sulla tariffa base **dell'Imposta Provinciale di Trascrizione (I.P.T.)** determinata dal D.M. n. 435 del 27/11/1998 e dall'art. 17 comma 6 del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 e dell'art. 1 comma 12 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148;
- 2) di dare atto con Delibera del Consiglio Provinciale n.173 del 22/12/2011 di modifica del Regolamento IPT sono state introdotte la seguenti agevolazioni in aggiunta a quelle precedentemente in vigore: "Non sono soggette all'aumento della tariffa di base IPT di cui all'art. 56 comma 2 del D.Lgs. n. 446/97 e successive modificazioni e integrazioni, determinata

con D.M. n. 435/1998, tenendo conto anche dell'art. 17 comma 6 del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 e dell'art. 1 comma 12 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 e s.m.i.:

- le formalità relative a veicoli uso locazione senza conducente richieste a favore di imprese esercenti i servizi di locazione veicoli senza conducente;
- le formalità relative a veicoli uso trasporto pubblico di linea richieste a favore di imprese esercenti servizi di trasporto pubblico locale;
- le formalità relative a veicoli uso trasporto pubblico da piazza richieste a favore di imprese esercenti attività di autoservizi pubblici non di linea (taxi e N.C.C. – servizio pubblico non di linea);
- le formalità relative a veicoli uso trasporto di cose per conto di terzi richieste a favore di imprese esercenti attività di autotrasporto di cose in conto terzi;
- le formalità relative a veicoli uso trasporto di cose per conto proprio richieste a favore di imprese esercenti attività di autotrasporto di cose in conto proprio.

Per tali tipologie, pertanto, si applicano esclusivamente le tariffe di base di cui alla tabella allegata al D.M. 27/11/1998, n. 435, tenendo conto anche dell'art. 17 comma 6 del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 e dell'art. 1 comma 12 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 e s.m.i.”;

- 3) di confermare dall'esercizio 2018, secondo quanto espresso in premessa, nella misura del sedici per cento (16%) l'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172 (**imposta RC auto**), con incremento di 3,5 punti percentuali rispetto all'aliquota base (12,5%);
- 4) di confermare dall'esercizio 2018, ai sensi di quanto espresso in premessa, nella misura del nove per cento (9%) l'aliquota dell'**imposta RC auto**, per i veicoli uso locazione senza conducente di imprese esercenti i servizi di locazione veicoli senza conducente e per i veicoli uso locazione senza conducente di società di leasing, quindi con decremento di 3,5 punti percentuali rispetto all'aliquota base (12,5%);
- 5) Di confermare dall'esercizio 2018 e per le motivazioni espresse in premessa, la seguente misura del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (**T.E.F.A.**) di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
 - cinque per cento (5%) per tutti i comuni senza differenziazioni;
- 6) di incaricare la Direzione dei Servizi Finanziari di notificare entro 10 giorni dalla esecutività il presente atto agli uffici del Pubblico Registro Automobilistico di Firenze ai sensi dell'art. 56 c. 3 del D. Lgs. n. 446/1997 così come modificato dall'art. 54, comma 1, lettera b), Legge Finanziaria 2001, nonché di inviare entro 30 giorni dalla data di esecutività, copia del presente

atto al Ministero dell'Economia e Finanze – Ufficio Federalismo come previsto dall'art. 52 c. 2 del D.Lgs 446/97, all' “**Agenzia delle entrate-Riscossione**” e a **Riscossione Sicilia S.p.A.**, a tutti i Comuni della Provincia di Firenze ed ai gestori incaricati dai Comuni.

- 7) di dichiarare, stante l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

Al termine del dibattito, il Sindaco Nardella pone in votazione il su riportato schema di delibera ottenendosi il seguente risultato:

Presenti: 17

Non partecipanti al voto: nessuno

Astenuti: nessuno

Votanti: 17 Maggioranza richiesta: 9

Contrari: 1 (Carpini)

Favorevoli: 16

La delibera è APPROVATA

Come previsto in delibera il Sindaco pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della presente delibera ottenendosi il seguente risultato:

Presenti: 17

Non partecipanti al voto: nessuno

Astenuti: nessuno

Votanti: 17 Maggioranza richiesta: 10

Contrari: 1 (Carpini)

Favorevoli: 16

Con i voti sopra resi il Consiglio

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, c.4, del T.U. degli EE.LL. approvato con D.Lgs.267 del 18/08/2000.

IL SINDACO

(Dario Nardella)

IL SEGRETARIO GENERALE

(Vincenzo Del Regno)

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>”